

per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



ALLEGATO 1

AVVISO 22/2018
SOGGETTI PROMOTORI
PER LA REALIZZAZIONE DI
TIROCINI
EXTRACURRICULARI



Regione Siciliana

Fondo Sociale Europeo



Unione europea
Fondo sociale europeo



Art. 1. PREMESSA

1. Attraverso il presente Avviso si vuole procedere all'attivazione di percorsi di tirocinio finalizzati a sostenere esperienze formative e professionali in grado di rafforzare i livelli di occupabilità dei partecipanti ai tirocini e di ampliare le loro opportunità d'inserimento lavorativo.
2. L'offerta dei tirocini attuati da questo Avviso è articolata in tre diverse misure destinate ai seguenti destinatari:
 - **misura A** rivolta ai giovani disoccupati, inattivi, in cerca di prima occupazione, appartenenti alla fascia di età compresa tra i 16 e i 35 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura;
 - **misura B** destinata agli adulti inoccupati e/o disoccupati con un'età minima di 36 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura sino ad un'età massima di 66 anni compiuti;
 - **misura C** destinata ai partecipanti a partire dai 16 anni di età compiuti al momento della presentazione della candidatura con disabilità di cui alla legge 68/99 e a partecipanti in condizione svantaggiata di cui alla legge 381/91.
3. Il presente Avviso viene attuato con modalità a sportello ed è finalizzato alla costituzione di un elenco di **soggetti promotori** (aggiornato mensilmente) che, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, siano in grado di offrire tirocini presso soggetti pubblici e privati (denominati soggetti ospitanti). I soggetti ospitanti individuati dovranno essere comunicati all'amministrazione (Dipartimento Lavoro e Centri per l'Impiego) per la verifica del rispetto delle prescrizioni di merito di cui all'art. 5 punto 3 del presente Avviso;
4. L'attuazione dell'intervento prevede un percorso descritto all'art. 9 delle "Disposizioni Attuative per la realizzazione di tirocini extracurricolari" (di seguito Disposizioni), di cui il presente Avviso è parte integrante, articolato nelle seguenti fasi:
 - Fase 1 - Individuazione soggetti promotori
 - Fase 2 - Individuazione destinatari dei tirocini
 - Fase 3 - Convocazione del destinatario presso il Centro per l'Impiego
 - Fase 4 - Individuazione del soggetto ospitante dove verrà realizzato il tirocinio
 - Fase 5 - Definizione del progetto formativo
 - Fase 6 - Stipula convenzione e avvio del tirocinio
 - Fase 7 - Svolgimento del tirocinio
 - Fase 8 - Conclusione del tirocinio
5. I soggetti coinvolti nelle varie fasi di realizzazione dell'intervento (Centri per l'Impiego, Soggetti promotori, Soggetti ospitanti) e i rispettivi adempimenti ed obblighi sono descritti agli artt. 6 – 7 – 9 - 10 delle Disposizioni;
6. Le misure che attraverso il presente Avviso si intendono attuare sono collocate all'interno del PO FSE, secondo quanto riportato nella tabella di seguito in termini di Asse, Priorità/Obiettivi, concorrendo così al raggiungimento dei target finanziari e fisici¹ previsti dal Programma stesso.

¹ Le operazioni realizzate nell'ambito del presente Avviso alimentano i seguenti indicatori fisici di output (CO) e di risultato (CR) previsti dal PO FSE relativi a:

per la priorità d'investimento 8ii, obiettivo specifico 8.1.: CO01 Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata, CO03 Persone inattive e CO06 Persone in età inferiore ai 25 anni; CR06 Partecipanti che hanno un lavoro anche autonomo entro 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.

per la priorità d'investimento 8i, obiettivo specifico 8.5.: CO02 Disoccupati di lungo periodo; CR06 Partecipanti che hanno un lavoro anche autonomo entro 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.



Tabella 1

Asse prioritario	Misura	Priorità di investimento	Obiettivo specifico	Azione	Categoria di operazione	Forma di finanziamento
OCCUPAZIONE	MISURA A	8.ii l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	103 - Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"	Sovvenzione a fondo perduto
OCCUPAZIONE	MISURE B e C	8.il'accesso all'occupazione e per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	8.5. 1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita;	102 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori	Sovvenzione a fondo perduto

7. La struttura dell'Amministrazione regionale responsabile è il Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative (di seguito Dipartimento lavoro).



Art. 2. FINALITA' DELL'INTERVENTO

1. La finalità dell'intervento è quella di:
 - a) creare le condizioni per abbattere le difficoltà di transizione dai sistemi di istruzione e formazione verso il lavoro e di favorire più in generale l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
 - b) rafforzare l'occupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa inoccupata e/o disoccupata, al fine di favorirne l'inserimento lavorativo, contrastando in tal modo il fenomeno della disoccupazione di lunga durata;
 - c) potenziare l'inclusione sociale delle persone disabili e svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro.

Art. 3. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari di questo Avviso sono i soggetti che si candidano alla individuazione e attivazione dei percorsi di tirocinio presso organismi privati o pubblici.
2. Tale Avviso è articolato secondo una procedura di presentazione a sportello descritta al successivo articolo 8. Sarà possibile presentare istanze sino all'esaurimento delle risorse previste all'articolo 4, e comunque non oltre il 30 giugno del 2020; sarà cura dell'Amministrazione comunicare la data di chiusura dell'Avviso.
3. I soggetti che si candidano assumono la denominazione di **soggetti promotori**.
4. Possono essere soggetti promotori i seguenti organismi:
 - centri pubblici per l'impiego della regione siciliana,
 - enti accreditati ai servizi per il lavoro, generali e specialistici (SGO e SSF), nell'ambito del territorio della regione siciliana ai sensi di quanto prescritto nel DDG n. 1251 del 24/03/2015, e che sono pertanto inseriti nell'elenco in periodico aggiornamento, istituito con DDG n. 1279 del 27/03/2015 e pubblicato nel sito del Dipartimento,
 - enti di cui all'art. 6 del D.lgs 276/2003 in quanto autorizzati *ope legis*, che abbiano almeno una sede operativa nel territorio della regione siciliana;
5. I soggetti privati, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:
 - **non** essere in situazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra situazione liquidatoria, anche volontaria (salve le eccezioni di legge);
 - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza **non** devono avere subito condanne emesse dall'A.G. penale - anche non definitive - per delitti considerati all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 o che siano sottoposti alle misure di prevenzione o ostative previste rispettivamente all'art. 6 ed all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
 - **essere in regola** con l'assolvimento degli obblighi legislativi in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
6. I soggetti promotori saranno ammessi alla selezione **esclusivamente in forma singola**.

Art. 4. RISORSE FINANZIARIE

1. L'intervento è finanziato a valere sull'Asse 1 Occupazione per una dotazione complessiva - al netto del bonus occupazionale previsto nelle Disposizioni (cfr. art.li 17-22) - pari a € 25.000.000,00 (venticinque milioni di euro), così ripartita:



Tabella 2

Misura	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Dotazione in euro
Misura A	8.ii l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	10.000.000,00
Misura B	8.i L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà d'inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	10.000.000,00
Misura C	8.i L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà d'inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	5.000.000,00

2. Tali risorse potranno eventualmente essere integrate attraverso altre fonti di finanziamento comunitario, nazionale, regionale.

Art. 5. COMPITI DEI SOGGETTI PROMOTORI

1. I soggetti promotori devono adempiere i seguenti compiti:
 - a) promuovere gli interventi;
 - b) individuare soggetti privati o pubblici che abbiano sede nel territorio regionale disponibili ad ospitare i giovani presi in carico dal C.P.I. per la realizzazione del tirocinio;
 - c) verificare il possesso da parte dei soggetti ospitanti dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché di quanto previsto all'art. 8 delle Disposizioni;
 - d) a seguito degli esiti della verifica di cui alla lettera precedente, dare comunicazione dei soggetti ospitanti al C.P.I. competente territorialmente e al Dipartimento;
 - e) prendere in carico il destinatario e contribuire alla progettazione del percorso di tirocinio in raccordo con il soggetto ospitante in base alla profilatura del candidato;
 - f) procedere all'attivazione e monitoraggio del tirocinio;
 - g) garantire che il soggetto ospitante abbia provveduto alla copertura assicurativa dei tirocinanti presso l'INAIL e alla polizza RC verso terzi;
 - h) fornire al soggetto ospitante il registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato;
 - i) vigilare sul corretto andamento del tirocinio;
 - j) supportare i destinatari nella compilazione e trasmissione alla Regione Siciliana della documentazione necessaria per l'erogazione dell'indennità di partecipazione a favore del tirocinante stesso secondo modalità e termini previsti dall'art. 11 delle Disposizioni;
 - k) attestare il percorso formativo svolto da ciascun tirocinante che ha raggiunto almeno il 70% della durata complessiva del percorso;
 - l) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo, in particolare, la consapevolezza che il tirocinio attivato è promosso e cofinanziato dal PO FSE Sicilia.
2. I soggetti promotori devono inoltre nominare un **tutor responsabile del tirocinio** che dovrà svolgere i seguenti compiti:



- a) coordinare l'organizzazione del percorso di tirocinio;
 - b) collaborare con il tutor aziendale del soggetto ospitante alla stesura del progetto formativo del percorso di tirocinio;
 - c) monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia di quanto previsto nel progetto;
 - d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante;
 - e) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.
3. Con riferimento agli adempimenti di cui al precedente punto 1. lettera c), il soggetto promotore è tenuto a **verificare** che i soggetti ospitanti:
- a) abbiano una sede operativa in Sicilia nella quale ospitare i tirocinanti;
 - b) abbiano redatto il progetto formativo individuale sulla base della profilazione del tirocinante garantendo che le attività del tirocinante siano coerenti con il progetto formativo;
 - c) abbiano effettuato la comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9bis, c. 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1180 e trasmesso copia al soggetto promotore;
 - d) siano in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - e) siano in regola con la normativa di cui alla legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) non abbiano effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
 - g) non abbiano fruito di cassa integrazioni guadagni in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio nei 12 mesi precedenti a quelle di attivazione del tirocinio;
 - h) non utilizzino il tirocinio per sostituire contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione;
 - i) non ospitino in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;
 - j) non rivestano contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante.
4. Inoltre, sempre con riferimento ai soggetti ospitanti, dovrà **garantire**:
- a) che ogni singolo soggetto ospitante non realizzi più tirocini con il medesimo tirocinante;
 - b) che nel caso in cui il soggetto ospitante realizzi contemporaneamente più tirocini rispetti i limiti numerici indicati nella Deliberazione regionale n.292 del 19 luglio 2017 Allegato A punto 6 "Limiti numerici e premialità" (pag. ne 13 e 14) e di seguito richiamati:
 - unità operative in assenza di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: **un tirocinante**;
 - unità operative con un numero dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: **non più di due tirocinanti e contemporaneamente**;
 - unità operative con un numero dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: **tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente con arrotondamento all'unità superiore contemporaneamente**;
5. Tali soggetti ospitanti possono attivare in deroga ai limiti sopra indicati:
- un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,
 - due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,
 - tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,
 - quattro tirocini se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti



6. Nel caso di attivazione di un tirocinio in assenza di dipendenti il datore di lavoro, prima dell'avvio del tirocinio, deve assumere formalmente l'impegno di assicurare la presenza in azienda e il costante affiancamento alle attività svolte dal tirocinante.

7. Sono esclusi dai limiti suddetti tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991 e successive modifiche); richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n.21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs 286/1998, vittima di tratta ai sensi del D.lgs n.24/2014.

Art. 6. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI DI TIROCINIO

1. Il percorso di tirocinio deve fare riferimento al Repertorio regionale dei profili professionali e formativi di cui al Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 "Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze". In mancanza di rispondenza del percorso di tirocinio con i profili professionali e formativi del Repertorio si può fare riferimento alla nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT.
2. I percorsi di tirocinio dovranno avere una durata massima pari a 6 mesi. Tale limite massimo è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui destinatari dei percorsi di tirocinio siano i soggetti di cui alla misura C (cfr. art. 1 del presente Avviso). Fermi restando i limiti innanzi indicati, la durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.
3. Il soggetto ospitante deve garantire un'attività di tutoraggio così come regolamentata dalle direttive nazionali e regionali.
4. Il percorso di tirocinio prevede un massimo di 30 ore settimanali e non deve essere superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
5. Per l'attuazione dell'intervento **non si prevede alcun regime d'aiuto.**

Art. 7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROMOTORI

1. I soggetti promotori sono responsabili della corretta esecuzione dei percorsi di tirocinio secondo le modalità attuative descritte all'art. 8 delle Disposizioni di cui il presente Avviso è parte integrante;
2. I soggetti promotori hanno l'obbligo di:
 - a) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
 - b) produrre la documentazione giustificativa delle attività oggetto del finanziamento ed effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema regionale informativo e di monitoraggio, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici secondo tempistiche e modalità stabilite dalle procedure di gestione, rendicontazione e controllo del POR FSE Sicilia;
 - c) mantenere una contabilità separata o un sistema contabile adeguato;
 - d) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 15 delle Disposizioni Attuative;
 - e) accettare il controllo dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Siciliana o di altro organismo di controllo o vigilanza, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione, e garantire la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento degli stessi, anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
 - f) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Siciliana e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;



- g) risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nelle Disposizioni e/o nel presente Avviso, nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, tenendo indenne la Regione Siciliana da qualsivoglia pretesa possa, per causa ad esso imputabile, essere avanzata nei suoi confronti da terzi danneggiati;
 - h) utilizzare, i Sistemi Informativi resi disponibili dal Dipartimento, anche al fine di consentire le dovute attività di monitoraggio e valutazione;
 - i) comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati e alle informazioni trasmessi alla Regione Siciliana;
 - j) conservare presso la propria sede tutta la documentazione, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati nell'ambito del tirocinio, come disciplinato dall'art. 140 del Reg. (UE) n.1303/2013 e successive modifiche e integrazioni (per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali nei quali sono incluse le spese dell'operazione) e dall'articolo 2220 del codice civile, (quest'ultimo stabilisce l'obbligo per l'imprenditore di custodire e conservare i documenti e le scritture contabili per dieci anni), e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli Organismi comunitari, nazionali e regionali preposti.
3. Un **sogetto promotore** di tirocini a valere sul presente Avviso può promuovere e seguire fino ad un **numero massimo di tirocini pari a 300**.

Art. 8. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE SOGGETTI PROMOTORI

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente Avviso, che intendano candidarsi in qualità di soggetti promotori alla realizzazione dei tirocini extra curriculari ai sensi delle Disposizioni e del presente Avviso, dovranno:
 - prendere visione delle Disposizioni ed in particolare delle modalità attuative di cui all'art. 8 dello stesso;
 - inviare formale istanza di partecipazione compilando l'apposito modello di cui al punto 6 del presente articolo.
2. Tale istanza verrà considerata ai fini della formazione di un elenco di soggetti promotori in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, disponibili a realizzare i tirocini di cui alle Disposizioni ed al presente Avviso.
3. La presentazione delle istanze avviene con modalità a sportello di seguito descritta:
 - **Prima finestra:** a decorrere dalle ore 9.00 del primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso fino alle ore 13.00 del quindicesimo giorno lavorativo dello stesso mese.
 - **Finestre successive:** a partire dal primo giorno lavorativo di ciascun mese con chiusura entro le ore 13.00 del quindicesimo giorno lavorativo dello stesso mese.
4. Le domande pervenute ogni mese, saranno considerate per l'aggiornamento dell'elenco nel mese successivo come previsto nell'art.8 fase 1 delle Disposizioni.
5. L'apertura delle finestre successive alla prima avverrà fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 4 del presente Avviso.
6. Il format per la presentazione delle istanze di candidatura è generato dal sistema informatico messo a disposizione dall'Amministrazione sul sito ufficiale del Dipartimento Lavoro.
7. Il soggetto promotore a pena di esclusione compila l'istanza secondo il format di cui al punto precedente e la firma digitalmente e lo trasmette mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it. La dicitura "AVVISO 22/2018 SOGGETTI PROMOTORI PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI" deve essere indicata nell'oggetto del messaggio di PEC.
8. Ai fini della verifica del termine previsto, si precisa che farà fede l'orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica certificata di arrivo, ossia della ricevuta di consegna.



Art. 9. INAMMISSIBILITA' DELLE CANDIDATURE PRESENTATE

1. Non sono ammesse candidature che:
 - a) siano state presentate con modalità diverse dalla spedizione a mezzo PEC all'indirizzo suindicato;
 - b) siano state presentate prima della pubblicazione sul sito del Dipartimento al seguente indirizzo: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it di cui per estratto si dà comunicazione mediante pubblicazione sulla GURS;
 - c) con istanza non compilata secondo il modello di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni.
 - d) siano state presentate da soggetto che al momento della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto indicato al precedente art. 3;
 - e) in generale, presentino non superabili elementi di discordanza formale o sostanziale con le disposizioni contenute o richiamate nel presente Avviso e/o nelle Disposizioni.
2. La verifica di ammissibilità è eseguita a cura di apposita Commissione di ammissibilità, i cui componenti sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro. Completata la verifica di ammissibilità, è data comunicazione – da parte del Dipartimento e a mezzo PEC – ai soggetti proponenti provvisoriamente non ammessi e/o comunque interessati a tal fine e sono concessi termini per presentare eventuali osservazioni. La Commissione di ammissibilità, tenuto conto delle osservazioni eventualmente ricevute da parte dei soggetti proponenti interessati, completa la verifica di ammissibilità.

Art. 10. CONTRIBUTO PUBBLICO RICONOSCIUTO AI SOGGETTI PROMOTORI

1. Al soggetto promotore sarà riconosciuto a completamento del periodo di tirocinio e a chiusura rendicontazione - da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle attività – una remunerazione a risultato calcolata sulla base del parametro UCS indicato nel Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016. Nell schema di seguito si riporta il valore della remunerazione a seconda il livello di profilatura relativa alla distanza dal mercato del lavoro del tirocinante.

Profilatura relativa alla distanza dal mercato del lavoro del tirocinante	Remunerazione a risultato riconosciuta (in euro)
BASSA	200
MEDIA	300
ALTA	400
MOLTO ALTA	500

2. Il contributo è riconosciuto solo se il tirocinante ha completato almeno il 70% del percorso formativo.

Art. 11. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

3. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento di cui al presente Avviso è fissato alla data del 31.12.2022.

Art. 12. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. I soggetti promotori, in quanto beneficiari dell'operazione, hanno specifiche responsabilità in materia d'informazione e comunicazione; in particolare, essi sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:
 - a) un riferimento al FSE che sostiene l'operazione;
 - b) recare i seguenti emblemi:





2. Il soggetto promotore è tenuto ad informare i destinatari e i soggetti ospitanti sul sostegno ottenuto dal Fondo:
 - a) fornendo, sul suo sito web una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.
3. Inoltre il soggetto promotore garantisce che i destinatari e i soggetti ospitanti siano informati in merito al finanziamento e che qualsiasi documento, relativo all'attuazione di quanto previsto dalle Disposizioni, usato per il pubblico oppure per i destinatari/soggetti ospitanti, contenga una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è cofinanziata dal FSE tramite il POR FSE Sicilia.

Art. 13. INFORMAZIONI

1. Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso e documentazione da allegare devono essere inoltrate tramite e-mail agli indirizzi dedicati che saranno resi noti sui siti www.regione.sicilia.it/lavoro.
2. Le risposte ai chiarimenti pervenuti per le misure di competenza verranno inserite all'interno delle FAQ che verranno pubblicate nei siti di cui al precedente punto 1;
3. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere nel caso delle Misure A e B al responsabile del procedimento: dott. Marco Montoro, Serv. II Programmazione, del Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative in Palermo.

**IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO LAVORO
(dott.ssa Francesca Garoffolo)**
Dipartimento regionale del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei
servizi e delle attività formative